

Il [messaggio 29 marzo 2018, n. 1399](#) e il chiarimento, pronunciato in materia, dalla Ragioneria Generale dello Stato il **25 marzo 2019**, hanno reso noto che il personale delle **Forze armate** (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei **Corpi armati dello Stato** (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** è da considerarsi assoggettato alla normativa sul **Polo Unico della medicina fiscale**.

Con il [messaggio 3 giugno 2019, n. 2109](#), l'Istituto informa che gli applicativi informatici sottostanti al **Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo** sono stati aggiornati al fine di permettere l'identificazione automatica delle singole Amministrazioni in qualità di datori di lavoro dei dipendenti pubblici che rientrano nel **Polo Unico**. Qualora un'Amministrazione non venisse riconosciuta automaticamente dall'applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa potrà autodichiararsi come datore di lavoro a cui si applica la disciplina del **Polo Unico**.

Dunque, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle **Forze armate** e dei **Corpi armati dello Stato** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenza dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell'ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.

In attesa dell'esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti l'Istituto si riserva di comunicare ulteriori indicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d'ufficio.